

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 491

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

76° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i>	Pag. 3, 4, 5, e <i>passim</i>
* BUCCIERO (AN)	7
CALLEGARO (UDC)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
* LEGNINI (DS-U)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
* VITALI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 11, 12	
ZANCAN (Verdi-Un)	4, 7
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	14

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3439, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Comunico che assumo le funzioni di relatore.

Riprendiamo l'esame a partire dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 3439, pubblicato in allegato al Resoconto stenografico.

La lettera l) provvede a modificare – da un lato – l'articolo 591 del codice di procedura civile per un aspetto di natura puramente lessicale, quindi assolutamente marginale, e – dall'altro lato – a riscrivere integralmente l'articolo 591-*bis* del medesimo codice, il quale dispone in ordine alla delega delle operazioni di vendita.

Per quanto riguarda la prima modifica, si tratta solo di sostituire le parole «non crede di» con le seguenti «decide di non», sembrando una tale dizione più appropriata dal punto di vista della tecnica normativa.

In merito alla nuova stesura dell'articolo 591-*bis*, si tratta invece di adeguare il sistema della delega delle operazioni di vendita da parte del giudice al notaio, e ora anche all'avvocato e al dottor commercialista, alla luce del nuovo modello di esecuzione introdotto con il decreto-legge n. 35 del 2005 che prevede la delegabilità sia delle operazioni di vendita senza incanto, sia di quelle con incanto.

Con riferimento al testo che tutti conosciamo, devo richiamare alla vostra attenzione su alcune modifiche che sono state da ultimo introdotte, figlie – per così dire – della raccolta di opinioni, indicazioni e consigli da parte di operatori, magistrati, avvocati, docenti e studiosi.

Per quanto riguarda in particolare il punto 13) del comma 2 del nuovo articolo 591-*bis*, che si occupa dei compiti a cui deve provvedere il professionista delegato, è sembrato opportuno introdurre la seguente previsione: «ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate». Questa disposizione è stata introdotta per effettuare un coordinamento

con quanto previsto dal successivo comma 3, lettera d), in tema di modalità alternative di presentazione delle offerte di acquisto.

Ricordo, poi, che la nuova formulazione proposta per l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile potrà essere oggetto di un eventuale successivo intervento di coordinamento nel momento in cui sarà risolta la questione, tuttora sospesa, se tra i professionisti delegati debbono essere ricompresi anche gli esperti contabili.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo se con l'unificazione degli albi si accentuerà il *gap* esistente tra i commercialisti iscritti all'albo inferiore.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dovremo inevitabilmente attenerci al decreto delegato varato a disciplina della professione.

Non credo vi sia la volontà di alcun componente della Commissione di operare discriminazioni all'interno di quella professione. Tuttavia, se la legge che regola in via generale la stessa ha attribuito ad un soggetto alcune competenze, dobbiamo a ciò attenerci.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Si tratta di una mera valutazione.

CALLEGARO (*UDC*). Esiste un albo unico. Non si può discriminare all'interno dell'albo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Sono d'accordo di concedere in via esclusiva ai dottori commercialisti la delega per le operazioni di vendita. In ogni caso, segnalo l'accentuazione del *gap* esistente tra i dottori commercialisti e i ragionieri contabili con l'unificazione dei rispettivi albi. Sono assolutamente convinto che l'unificazione è stata o sarà un vero sbaglio.

CALLEGARO (*UDC*). Il mio parere è esattamente contrario.

A mio avviso, non si può operare una distinzione di questo tipo perché è contraria allo spirito dell'unificazione dei due albi. Tra l'altro, fino a ieri i ragionieri potevano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatori fallimentari e non esisteva la figura del professionista delegato. I ragionieri hanno sempre svolto quelle funzioni e gran parte di quelle che oggi sono state delegate al notaio o all'avvocato.

Ci troviamo di fronte ad una questione delicata.

* LEGNINI (*DS-U*). Capisco le obiezioni sollevate dal collega Callegaro, ma la questione mi sembra assolutamente chiara nei termini esplicitati anche dal Presidente.

Nello schema di decreto legislativo di unificazione degli albi di recente approvato dal Governo ed esaminato da questa Commissione per l'espressione del prescritto parere si prevede che la funzione di ausiliario del giudice possa essere svolta esclusivamente dai dottori commercialisti iscritti nella Sezione A dell'albo unico. Questa è la scelta che ha fatto il legislatore. È stata assunta dal Governo in altra sede e, quindi, non

può essere messa in discussione durante l'esame del disegno di legge in titolo.

Per la sua rilevanza e per i compiti attribuiti al professionista delegato, si tratta di una funzione tipicamente ausiliaria della autorità giudiziaria e non puramente materiale di espletamento di talune attività che potrebbero anche sfuggire al novero delle funzioni del giudice. È una funzione tipica di ausilio all'attività giurisdizionale, in quanto al professionista incaricato vengono delegate una molteplicità di attività che, prima dell'emanazione della norma, venivano svolte dal giudice dell'esecuzione.

Non si tratta quindi di fare alcuna discriminazione, quanto di prendere atto di una scelta che può essere opinabile ma che il senatore Callegaro doveva, nel caso, contestare nella sede opportuna e non in questa. È una scelta necessaria, su cui non nutro alcun dubbio. Peraltro, avevamo anche presentato un emendamento specifico al riguardo che ritiriamo – lo preannuncio – essendo stato assorbito nel testo base al nostro esame.

Non possiamo dividerci fra chi difende gli esperti contabili e chi non li difende. Dobbiamo tutti necessariamente convergere sul fatto che le funzioni in questione sono delegabili solo agli iscritti alla Sezione A dell'albo unico.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dobbiamo verificare qual è il testo definitivo che è stato varato dal Consiglio dei ministri, in quanto stiamo ora ragionando solo sulla base della proposta di schema approvata dallo stesso Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì scorso. Bisogna acquisire, pertanto, il testo definitivo, al fine di poter prendere una decisione finale sul primo aspetto del problema.

In termini di sostanza, a mio avviso dovremmo trovare il modo di affidare questa delega a quelli che una volta erano i dottori commercialisti e a quelli che una volta erano i ragionieri, in ossequio allo *slogan*, che ho sempre ripetuto, «chi continua a fare il curatore, quindi il liquidatore di beni complessi qual è l'impresa, non può essere chiamato fuori se vi è da liquidarne uno solo».

Credo di poter dire che il decreto delegato di riunificazione degli albi dei ragionieri e dei commercialisti non ha voluto escludere gli *ex* ragionieri – chiamiamoli ancora così – dalla funzione di curatore, anche perché questo porrebbe questioni di rilievo con riferimento alle procedure in corso. Cosa dovrebbe accadere? Che decadono dall'incarico? Che lo proseguono? Voglio sperare che ciò non sia avvenuto. Se ciò dovesse essere accaduto, non possiamo che inchinarci ad una disposizione legislativa che – lo ricordo – è stata fortemente voluta dai consigli nazionali di entrambe le professioni e che ha carattere di regolazione generale del sistema, di quel sistema professionale.

Personalmente sono dell'opinione che gli esperti contabili svolgano altra professione, quindi ragionevolmente non potrebbero essere chiamati a svolgere funzioni che non hanno solamente la caratteristica della capacità di organizzare contabilità, ma che hanno viceversa competenze tutte affatto diverse.

CALLEGARO (*UDC*). A mio avviso, il ragionamento del collega Legnini non può essere accolto. Infatti, se è vero che il delegato ha la funzione in un certo senso di ausiliario del giudice perché svolge una funzione collegata con l'attività giudiziaria, è altrettanto vero che anche il curatore è un ausiliario del giudice, addirittura più del professionista delegato, eppure il ragioniere ha sempre fatto il curatore. Quindi questa, secondo me, non è una giustificazione dell'esclusione.

Concordo con il Presidente di verificare esattamente il contenuto del decreto legislativo che sarà approvato venerdì, però se anche in quella sede fossero stabilite delle funzioni per la Sezione A e altre per la Sezione B, penso che in questa parte del codice che modifichiamo si possa benissimo superare la questione. Se procedessimo con questo sistema, una volta approvata una legge, non potrebbe più essere modificata.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Ma è stata approvata da pochissimo, senatore Callegaro.

CALLEGARO (*UDC*). Si rischia una rivoluzione, perché si modifica una situazione che è così da sempre.

LEGNINI (*DS-U*). Prima non avevano questi compiti.

CALLEGARO (*UDC*). Ma facevano i curatori.

* LEGNINI (*DS-U*). Dal momento che in precedenza non avevano questi compiti, non glieli stiamo togliendo e non glieli stiamo dando. Non capisco questa obiezione. Non c'entra nulla: se sono esclusi, sono esclusi dal decreto legislativo.

CALLEGARO (*UDC*). È assurdo che una persona possa fare il curatore e non il delegato alla vendita.

* LEGNINI (*DS-U*). Non è assurdo che una persona possa fare il curatore e non il delegato alla vendita, perché la funzione di curatore non è annoverabile tra quelle di ausiliario del giudice (questo è pacifico), in quanto si estrinseca attraverso molteplici attività, anche di amministrazione, di gestione, che non ineriscono in senso stretto alla funzione giurisdizionale, tant'è vero che l'attività dei curatori si svolge sotto la costante vigilanza del giudice delegato, il quale deve autorizzare tutti gli atti del curatore fallimentare. Quindi, queste funzioni e quelle di curatore fallimentare non sono esattamente sovrapponibili.

Inoltre, qualora eventualmente dovessimo indicare solo i dottori commercialisti e non gli esperti contabili fra i delegabili, non si comprometterebbe in alcun modo la possibilità di attribuire le funzioni di curatore agli esperti contabili.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se l'esame del decreto delegato evidenzia che il ragioniere, il quale prima svolgeva la funzione di curatore fallimentare, oggi può continuare a svolgerla, credo che in assoluta serenità possiamo anche includerlo tra i soggetti delegati alle esecuzioni.

Il problema si pone all'inverso, ossia se – attraverso il decreto delegato di cui abbiamo discusso – l'*ex* ragioniere non solo non può prendere le deleghe in forza di questa disposizione, ma addirittura le perde. Questo è un problema che evidentemente non riguarda la Commissione.

Passiamo alla votazione della lettera *l*) del comma 2, dell'articolo 1, avvertendo che la disposizione sarà soggetta a successivo coordinamento con riferimento alle funzioni del soggetto dottore commercialista o equivalente.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Esprimo voto favorevole.

CALLEGARO (*UDC*). Voto a favore della disposizione in esame.

TIRELLI (*LP*). Annuncio un voto a favore.

LEGNINI (*DS-U*). Il mio voto è favorevole.

BUCCIERO (*AN*). Voto a favore della disposizione in esame.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti la lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 1.

È approvata.

Passiamo all'esame della lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 1.

Con la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 1 si propone di aggiungere al comma 42 dell'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile il seguente periodo: «L'istanza può essere proposta fino a 30 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 20 giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito *Internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima.» Si tratta di una norma complementare ai valori aggiunti di cui si è detto nel corso della seduta di ieri. *LEGNINI (*DS-U*). Ho qualche perplessità sul termine di 30 giorni anteriore alla scadenza del termine. Mi sembra infatti eccessivo, perché è vero che a volte le nuove modalità di redazione della stima peritale – che prevede una qualche forma di contraddittorio – aiutano a prevenire quantomeno un certo tipo di opposizione all'esecuzione, ma è anche vero che naturalmente nella realtà se ne possono presentare molteplici e di varia natura. Capisco la ragione della fissazione

di un termine anteriore alla scadenza di quello per il deposito delle offerte, per conferire in tal modo un certo ordine al processo di esecuzione. Oggi le opposizioni vengono depositate, magari anche accolte o sospese, il giorno stesso in cui si presentano le offerte e si procede addirittura all'aggiudicazione. Tuttavia, mi sembra francamente eccessivo il termine di 30 giorni previsto per avanzare l'istanza.

Suggerisco pertanto di ridurre a 20 giorni tale termine e a 15 giorni il successivo termine di 20 giorni.

* PRESIDENTE, *ff. relatore*. Senatore Legnini, sono d'accordo con lei ma bisogna fare una scansione all'inverso.

Partiamo cioè dai cinque giorni, che rappresentano l'adempimento più banale, per la pubblicazione e quindi per la pubblicità del nuovo evento procedurale. Il termine di 10 giorni è quello minimo che si può assegnare al giudice, nell'ipotesi che sia rispettato. Si arriva quindi a 15 giorni. Dopo di che è stato costruito il termine di 30 giorni. Non ho però alcun problema ad affermare che, al posto di 30 giorni, possano essere stabiliti 20 e, al posto di 20, siano previsti 15 giorni.

Pertanto, l'emendamento 1.2 viene formulato nel modo seguente: «*Al comma 2, alla lettera m), al numero 42 ivi richiamato sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni» e le parole: «venti giorni» con le altre: «quindici giorni»*».

Il termine per il giudice è, pertanto, di 10 giorni successivi al deposito.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *m)* del comma 2 dell'articolo 1, nel testo emendato.

È approvata.

Dispongo quindi l'accantonamento della votazione della lettera *m-bis)* del comma 2 dell'articolo 1, in quanto occorre risolvere la questione dei dottori commercialisti.

Passiamo pertanto all'esame del comma 3 dell'articolo 1, il quale reca alcune modifiche al comma *3-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005 sulla competitività.

All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma *3-ter* sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo *169-ter* ivi richiamato, alla lettera *c)* le parole «o esperti contabili» sono soppresse« – si tratta della questione che anche in questo caso dobbiamo mantenere in sospenso – » *b)* *dopo la lettera c)* è inserita la seguente: «*c-bis)* L'articolo 173 è abrogato». È la disposizione nei fatti già abrogata, essendo entrata in rotta di collisione con una determinazione dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Alla lettera *d*) si apporta la modifica che consiste nel sopprimere all'articolo 173-*quater* le parole «con incanto» per le stesse ragioni più volte dette, nel senso che oggi si parla indifferentemente di vendita senza e con incanto.

Sull'articolo 173-*quinquies* richiamo la vostra attenzione, perché si tratta della disposizione sulla quale abbiamo a lungo discusso nelle scorse sedute e che è stata da me riformulata raccogliendo le indicazioni avanzate da vari membri della Commissione. Essa riguarda ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto e recita come segue: «Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante» – quindi il giudice ha la facoltà di disporre alternativamente per la stessa procedura o alternativamente di procedura in procedura e quindi ha la massima flessibilità possibile – «l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione» – questo raccoglie, senatore Callegaro, le sue osservazioni – «a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, delle indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni».

Questa norma, come abbiamo avuto occasione di ripetere, costruisce un sistema alternativo di partecipazione alle vendite per quelle sedi giudiziarie che sono collocate in aree del Paese in cui le esecuzioni immobiliari possono essere oggetto di ostacolo sistematico da parte di fenomeni, associativi e non, di criminalità e di illegalità.

CALLEGARO (*UDC*). Nell'ultimo comma si stabilisce: «Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di 90 giorni». E negli altri casi?

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Negli altri casi l'offerente, presentando la propria offerta di vendita senza incanto, può stabilire diverse modalità di versamento del prezzo anche nel tempo: può dire ad esempio nella sua offerta «90 o 120 o 180 giorni». Siccome nel caso in discussione l'offerta è necessariamente sintetica e non può essere articolata o a discrezione, è necessario imporre un unico termine.

* LEGNINI (*DS-U*). Vorrei un chiarimento. Si prevede «la comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica (...) delle indicazioni di cui al medesimo articolo 571», ma non mi è chiaro a quali indicazioni ci si vo-

glia riferire. Cosa deve comunicare l'offerente, il quale effettua l'accredito a mezzo di bonifico o deposito su conto corrente bancario? L'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento?

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. La versione dell'articolo 571 attualmente è la seguente: «Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta».

LEGNINI (*DS-U*). Questa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo *fax*, per cui potremmo dire la dichiarazione di cui all'articolo 571.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'offerta di acquisto, con questa modalità, era stata immaginata come destinata ad avvenire solo attraverso la trasmissione dei danari. Per questa ragione, l'offerta di acquisto si è pensato che debba continuare ad avvenire in quella maniera, mediante l'accredito. L'accredito che perviene costituisce offerta d'acquisto. Parallelamente ho usato il termine «indicazioni» per dire che non si fa riferimento alla formalità della presentazione dell'offerta, ma ai contenuti che l'offerta deve avere.

LEGNINI (*DS-U*). Sono soltanto preoccupato che si possa ingenerare qualche incertezza interpretativa. Si dice che bisogna trasmettere a mezzo telefax le indicazioni di cui all'articolo 571. Ma quali? Si capisce, grosso-modo.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Potremmo migliorare la disposizione, in questo caso, facendo riferimento espressamente al terzo comma, perché l'articolo 571, nel nuovo modello, al terzo comma, stabilisce: «L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte». Questo potrebbe essere forse il riferimento più puntuale a quello che la parte deve indicare.

* LEGNINI (*DS-U*). Non sono convinto perché questo terzo comma fa riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta, che non sono quelle indicate nell'articolo 173-*quinquies*, di cui ci stiamo occupando. Invece, oltre all'accredito del deposito su conto corrente bancario, l'offerente cosa deve trasmettere a mezzo telefax o posta elettronica? Deve trasmettere l'offerta e quindi deve fornire le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 571, non del terzo comma. Avevo sollecitato una norma in

questo senso, per cui sono assolutamente favorevole; c'è solo un problema di precisazioni.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se prevediamo entrambi i commi, abbiamo da una parte l'indicazione di chi offre e dall'altra l'indicazione dell'esecuzione a cui si riferisce.

LEGNINI (*DS-U*). Possiamo anche prevedere: di una dichiarazione contenente gli elementi di cui ai commi primo e terzo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Quindi sarebbe: una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

LEGNINI (*DS-U*). Possiamo lasciare un riferimento all'intero articolo 571.

CALLEGARO (*UDC*). Sollevo una obiezione che avevo avanzato anche la scorsa volta. È previsto che «la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito». Già l'altra volta sostenevo che l'offerta non può avvenire mediante l'accredito: nell'offerta si stabiliscono tutte le condizioni e l'accredito è una conseguenza dell'offerta. Si fa l'offerta con tutte le modalità richieste, dopodiché si procede al deposito del dieci per cento mediante l'accredito, ma non si fa l'offerta mediante l'accredito.

* VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'accredito potrebbe essere però un elemento dell'offerta in quanto è un requisito essenziale dell'offerta stessa.

CALLEGARO (*UDC*). Però è scritto che l'offerta «possa avvenire anche mediante l'accredito»; non è l'offerta che avviene mediante l'accredito.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Senatore Callegaro, cosa cambia, posto che la manifestazione di volontà dell'offerente di aggiudicarsi quel bene avviene attraverso l'azione del deposito e poi, raccogliendo anche le sue indicazioni, abbiamo inserito tutta la seconda parte, di cui abbiamo ora discusso, che completa tutti gli elementi che devono essere dati al giudice perché egli possa alla fine esaminare l'offerta?

CALLEGARO (*UDC*). Quindi deve fare un'offerta?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Sì, ma questo modello riguarda solo l'eventualità che si utilizzi il sistema telematico.

* VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma questa discussione non l'abbiamo fatta l'altra volta quando abbiamo stabilito uno strumento per evitare che l'offerente possa entrare in contatto? Dire che può

avvenire anche mediante l'accredito significa affermare che normalmente l'offerta si compie con il deposito dell'assegno circolare.

CALLEGARO (*UDC*). Non è vero.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si fa l'istanza e si allega l'assegno.

CALLEGARO (*UDC*). Non è vero, perché l'offerta deve contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento, in sostanza ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta.

* PRESIDENTE, *ff. relatore*. Il Sottosegretario stava tentando di precisare che abbiamo unito i due elementi. Nella prima lettura era sembrata semplicistica l'equazione deposito con bonifico uguale ad offerta. Adesso abbiamo completato il quadro stabilendo un modello alternativo e facoltativo.

In sostanza, la modalità principale di presentazione dell'offerta resta quella prevista dall'articolo 571. Abbiamo voluto fornire al giudice la possibilità di utilizzare arnesi diversi a determinate condizioni, fra cui – per esempio – quella secondo cui il prezzo deve essere versato tassativamente 90 giorni dopo l'aggiudicazione. Questo è il quadro che si delinea, rendendo non obbligatoria l'eventualità sia all'interno che all'esterno della procedura esecutiva.

In base alle osservazioni formulate dal senatore Legnini, il testo sarebbe il seguente: «possa avvenire mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante – occorrono i due elementi – la comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571».

* LEGNINI (*DS-U*). Esprimo il mio giudizio positivo sulla finalità della norma, che è quella di evitare atti di intimidazione e ogni condizionamento che sappiamo essere frequenti nelle aste di vendita con o senza incanto.

Tuttavia, pur rendendomi perfettamente conto che si tratta di una novità assoluta, non posso non manifestare qualche perplessità sulla discrezionalità di valutazione affidata al giudice per la modalità di formulazione dell'offerta prevista, nonché sul rischio che si corre di non prevedere una adeguata garanzia di segretezza dell'offerta attraverso la sua trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica.

Si tratta di una norma che potremo definire sperimentale. Essendo rimessa questa modalità di presentazione dell'offerta alla valutazione del giudice, saranno gli stessi giudici delle esecuzioni a dover valutare di volta in volta la possibilità di utilizzare questo strumento di cui potremo verificare l'efficacia.

* PRESIDENTE, *ff. relatore*. Accolgo il suggerimento del senatore Legnini e lo formalizzo con la presentazione dell'emendamento 1.3 che recita come segue: «Al comma 3, alla lettera *c*), all'articolo 173-*quinquies*, ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «delle indicazioni» con le altre: «di una dichiarazione contenente le indicazioni».

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3439

d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, SEMERARO, AYALA, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, CARUSO Luigi, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, BOBBIO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, MANFREDI e FASSONE

«Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare»

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 3439

Articolo 1

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185».

1-bis) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*). All'articolo 185 del codice di procedura civile, al primo comma è premesso il seguente: 'Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata cono-

scenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.»

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile, ivi richiamato sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;»;

2) al numero 3) le parole «ole scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» sono soppresse.

3) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precepto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma».

b) al numero 5), al comma 2 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto».

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza.»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario perché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata.».

c-bis) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato le parole «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite con le seguenti: «a un commercialista».

d) dopo il numero 17) è inserito il seguente: «17-*bis*) All'articolo 534-*ter* le parole »con incanto« sono soppresse e la parola »notaio« ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: »professionista«;

e) al numero 20.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.».

f) 1) il numero 21) è sostituito dal seguente:

21) All'articolo 560 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità».

g) al numero 26), al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura civile, ivi richiamato, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»:

g-bis) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, al terzo comma, dopo le parole: «il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «'stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e»;

h) dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-*bis*) all'articolo 570 le parole» e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 «sono sostituite dalle seguenti», del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 , del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore».

i) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.», sono soppresse:

2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2. il giudice ordini l'incanto;
3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta».

i-bis) al numero 27) , all'articolo 572, ivi richiamato, al quarto comma le parole «anche in questi casi» sono soppresse;

i-ter) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato all'ultimo, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite con le seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa *alla*» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

l) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 ivi richiamato, al primo comma le parole «non crede di» sono sostituite dalle seguenti «decide di non»;

2) L'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, è sostituito dal seguente: «Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.
- 13) ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista *delegato* presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui

non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.».

m) al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a venti giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.».

m-bis) dopo il numero 43 è inserito il seguente: 43-*bis*), all'articolo 631, al primo comma, dopo le parole «all'udienza» sono inserite le seguenti «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169-*bis* ivi richiamato le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite con le seguenti: «e ai commercialisti»;

b) all'articolo 169-*ter* ivi richiamato, alla lettera c) le parole «o esperti contabili» sono sostituite con le seguenti: «e dei commercialisti»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «*c-bis*) L'articolo 173 è abrogato»;

d) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, nella rubrica, le parole «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, è inserito il seguente: «Art. 173-*quinquies*. (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*) Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, delle indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni».

e) alla lettera e):

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato le parole «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato le parole «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti «e dei commercialisti».

3-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3, alla lettera e-*ter*), all'articolo 709-*bis* ivi richiamato, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.»

4. All'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3-*quinquies*) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), dal numero 2) al numero 43-*bis*), e di cui al comma 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto

prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quinqües* e 3-*sexies* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, numero 80, come introdotti dal comma 4.

EMENDAMENTI

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, alla lettera m), al numero 42 ivi richiamato sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni» e le parole: «venti giorni» con le altre: «quindici giorni».

1.3

IL RELATORE

*Al comma 3, alla lettera c), all'articolo 173-*quinqües*, ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «delle indicazioni» con le altre: «di una dichiarazione contenente le indicazioni».*

Articolo 2

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

b) All'articolo 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale.»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

c) All'articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

d) L'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

e) All'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

f) All'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

g) All'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza im-

pugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».

h) All'articolo 186-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

i) All'articolo 186-*ter*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

l) All'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

m) All'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) All'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

o) All'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente: la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

p) All'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse;

q) All'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

r) all'articolo 787 le parole «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti «il professionista delegato»;

s) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.»;

3) al quarto comma la parola «notaio» è sostituita con l'altra «professionista»;

2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile indicate nell'articolo 2, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.